

COMUNE DI VIGODARZERE

Lavori di completamento opere e installazione ascensore presso la scuola elementare di Tavo - Lp 03/2018 - CUP: B32G18000200004.

PROGETTO ESECUTIVO:

SCHEMA DI CONTRATTO

Data:

Gennaio 2019 - Aggiornamento Luglio 2019

A7

Responsabile unico del
procedimento:

Architetto Igor Callegari
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Progettista:

Architetto Giovanni Lando

Collaboratori:

STC Group S.r.l.
Geometra Mirko Sarto

	COMUNE DI VIGODARZERE	
	(Provincia di Padova)	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Rep.	

	CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO	
	OPERE E INSTALLAZIONE ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA	
	ELEMENTARE DI TAVO - LP 03/2018	

	Con la presente scrittura privata, a valere come strumento per ogni effetto di	
	legge, l'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ tra i signori:	
	- _____, nato _____ (____) il _____._____._____ (CF	
	_____), domiciliato per la carica in Vigodarzere (PD), Via Cà	
	Pisani n. 74, che agisce, nel presente atto, in nome, per conto e nell'interesse	
	del Comune di Vigodarzere (Cod. Fisc. 80010330282 – P. IVA	
	00743100281), giusto decreto del Sindaco n.____ del _____._____._____,	
	- sig. _____ nato a _____ (____) il _____._____._____ C.F.:	
	_____, domiciliato agli effetti del presente atto presso la	
	sede dell'Impresa _____ con sede legale a _____	
	in Via _____, N. _____ CAP _____ (____)	
	P.I. _____,	
	PREMESSO:	
	- che con delibera G.C. _____ del ____/____/____ è stato approvato il progetto	
	esecutivo per i lavori di completamento opere e installazione ascensore presso	
	la scuola elementare di Tavo - LP 03/2018;	

	- che l’importo complessivo del progetto ammonta a € 70.000,00 di cui €	
	43.500,00 per lavori inclusi € 1.700,00 per oneri di sicurezza ed € 26.500,00	
	per somme a disposizione;	
	- che con determina n. ____ del _____ è stata indetta procedura _____	
	_____ per l’affidamento dei lavori di che trattasi;	
	- con determinazione n. ____ del _____, i lavori sono stati aggiudicati in	
	via definitiva alla ditta _____ con sede a _____	
	in via _____ che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori	
	del __, ____ %;	
	- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente,	
	come risulta da verifiche effettuate con la conseguente efficacia	
	dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto	
	legislativo n. 50 del 2016;	
	- che l’“Appaltatore” e il Responsabile Unico del Procedimento della	
	“Stazione Appaltante”, per l’intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in	
	data __. __. ____, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono	
	l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;	
	- che la ditta in sede di gara ha dichiarato che non sussistono le cause di	
	divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs n.	
	159/2011;	
	- che è decorso il termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’art. 32, comma 9,	
	del d.lgs. 50/2016, per cui si può procedere alla stipulazione del contratto	
	d’appalto.	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede alla ditta _____, d'ora in poi indicata anche come "appaltatore", che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente _____;

Articolo 2 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale risulta essere pari a € _____ (diconsi _____) di cui:

a) € _____ per lavori veri e propri;

b) € 1.700,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "parte a corpo e parte a misura" ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del d.lgs n. 50/2016. Il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro ed ai corpi d'opera, i prezzi unitari offerti dall'impresa in sede di gara.

Articolo 3 - Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo, allegato al progetto.

Articolo 4 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Vigodarzere, all'indirizzo Via Cà Pisani n. 74,
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti corrispondente al codice IBAN: _____
Banca _____ – filiale di _____;
3. La persona delegata ad operare nel conto sopra indicato è il/la sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ C.F.: _____, giusta comunicazione acquisita agli atti in data _____ prot. n. _____, la quale si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica ai dati forniti, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

	<p>4. Ai sensi dell’articolo 9 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.</p>	
	<p>5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.</p>	
	TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	
	Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	
	<p>1. I lavori devono essere consegnati entro i termini riportati nell’art. 11 del capitolato speciale d’appalto, salvo la facoltà della stazione appaltante di procedere in via d’urgenza nelle more della stipulazione del contratto.</p>	
	<p>2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.</p>	
	Articolo 6 - Penale per i ritardi.	
	<p>1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata</p>	

una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7 - Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del d.lgs. 50/2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene che siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appalto. La diffida è necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

	4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla	
	rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o	
	indennizzo.	
	5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo	
	ad eccezione del comma 4.	
	Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore	
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti nell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o	
	in forza del capitolato generale.	
	2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:	
	a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;	
	b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	c) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e	
	perfetta dei lavori;	
	d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono	
	occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del	
	certificato di regolare esecuzione;	

	e) le vie di accesso al cantiere;	
	f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;	
	g) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	
	4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
	5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.	
	6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25 del capitolato speciale d’appalto.	
	Articolo 9 - Contabilità dei lavori	

	1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
	2. La contabilità dei lavori verrà determinata:	
	a)per la parte a misura in base all’effettiva quantità di ogni lavorazione	
	eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario;	
	b) per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e	
	contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla	
	corrispondente aliquota percentuale d’incidenza sul valore totale della parte a	
	corpo, così come indicate nel Capitolato speciale d’appalto e a norma del’art.	
	43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010;	
	c) per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ai	
	sensi dell’art. 97 c. 3 del d.lgs n. 81/2008, applicando al relativo	
	importo € 1.700,00, la quota parte proporzionale dei lavori contabilizzati ad	
	ogni singolo stato d’avanzamento al netto del ribasso d’asta.	
	3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;	
	tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti	
	delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in	
	presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci	
	suddetti.	
	4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in	
	economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.	
	Articolo 10 - Invariabilità del corrispettivo	
	1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione	
	l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, in attuazione della facoltà di	
	cui all’art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs n. 50/2016.	
	Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo	

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del d.lgs n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento secondo quanto previsto punto 6 lett. 1) delle Linee Guida n. 3 dell'ANAC .

Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. All'appaltatore è dovuta l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 17 del capitolato speciale d'appalto.

2. Il Direttore dei lavori dell'appaltante, in base alla contabilità delle opere in corso, redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'appaltatore, provvederà alla redazione di stati di avanzamento dei lavori al raggiungimento del credito netto non inferiore a € 30.000,00 (euro trentamila) esclusi completamente i materiali, semilavorati o quant'altro a piè d'opera. Sulla base degli stati di avanzamento il responsabile del procedimento provvederà, entro il termine massimo di 30 gg ai sensi del d.lgs n. 192/2012, a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio dell'appaltatore per la relativa liquidazione.

3. In presenza di componenti che prevedano omologazioni o marcature CE per la loro messa in commercio, si procederà alla loro contabilizzazione solo a seguito di deposito, presso la D.L. della prescritta certificazione.

4. Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo accertata ultimazione dei lavori ed al pagamento della rata di saldo, previa presentazione di garanzia fideiussoria,

	entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio	
	ovvero del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall’art.	
	235, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.	
	5. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è	
	subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di	
	versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.	
	6. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:	
	a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore,	
	dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti	
	che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione	
	all’intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale,	
	ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo	
	alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 3, comma 1;	
	b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma	
	2;	
	c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo	
	3 della legge n. 136 del 2010;	
	d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa	
	di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale	
	d’appalto;	
	e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente	
	riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della	
	filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al	
	presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli	
	senza necessità di declaratoria.	

Articolo 13- Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al d.lgs n. 192/2012.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio presso tribunale competente per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso secondo le modalità indicate nell'art. 21 del capitolato speciale d'appalto.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante può dichiarare la risoluzione del contratto nei casi

previsti e con le modalità dell'art. 108 del d.lgs n. 50/2016:

a) quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 108 del citato decreto a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi derivanti relativi alla sicurezza;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal direttore dei lavori su indicazione del responsabile del procedimento, nei modi e nei termini di cui all'art. 108 del d.lgs n. 50/2016;

c) per il mancato rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta applicabili alle imprese che realizzano opere in favore delle amministrazioni, secondo quanto previsto dal DPR 16 aprile 2013, n. 62.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16 - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all'applicazione del presente contratto che non possono essere risolte in via amministrativa ai sensi degli artt. 205 e 208 del d.lgs n. 50/2016 saranno devolute alla giurisdizione competente per territorio e materia. Si applicheranno le procedure previste dai citati artt. 205, 208 oltre che quelle del D.P.R. n. 207/2010, ove ancora applicabili. Si esclude la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105, commi 9, 13, 14, 17 del d.lgs n. 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito il D.U.R.C. on line della ditta _____ in data _____. – scadenza validità _____., regolare;

Articolo 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza messo a disposizione dall'Amministrazione e allegato alla documentazione di gara. Il

	piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza di cui	
	al presente comma, formano parte integrante del presente contratto	
	d'appalto anche se non allegati.	
	2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori od al	
	coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla	
	documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del	
	cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.	
	3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,	
	previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione	
	del contratto in suo danno.	
	Articolo 19 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale	
	Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere	
	gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui	
	all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m. ed integrazioni di	
	cui al decreto legislativo 15/11/2012, n. 218, in base alla certificazioni di cui	
	nel proseguo, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 84,	
	comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 151 del 2011 e s. m. ed i.	
	di cui al decreto legislativo n. 218 del 2012.	
	Che è stata richiesta comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs n.	
	159/2011 della ditta _____ in data __.__.__. al prot.	
	_____ ingresso _____;	
	La Ditta si impegna, come richiesto anche nella lettere d'invito, a rispettare	
	tutte le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto, in data 7.9.2015, in	
	particolare l'art. 2, tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della	
	Regione Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei	

	Comuni veneti, e l'URPV Veneto - Unione Regionale delle Province del	
	Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della prevenzione dei	
	tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti	
	pubblici di lavori, servizi e forniture. Il presente contratto è risolto	
	immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate	
	dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni	
	interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e normativa	
	sopravvenuta in materia. In tal caso, sarà applicata a carico della Ditta, oggetto	
	dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del	
	valore del contratto, salvo il maggior danno.	
	Ai sensi della vigente normativa antimafia la ditta _____ si impegna	
	a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di	
	danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga	
	avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio	
	rappresentante o dipendente. Detta informativa non sarà in ogni caso	
	sostitutiva dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria. La ditta	
	_____ si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto specifica	
	clausola contenente l'obbligo di cui al precedente capoverso. La ditta	
	_____ si obbliga inoltre a far osservare detto obbligo da tutti i	
	soggetti che interverranno a qualunque titolo nell'esecuzione di opere o	
	forniture;	
	La mancata comunicazione da parte dell'impresa aggiudicataria alla stazione	
	appaltante dei tentativi di pressione criminale sarà causa di risoluzione del	
	contratto e nel caso in cui la mancata comunicazione sia imputabile	
	all'impresa subappaltatrice comporterà la revoca immediata	

	dell'autorizzazione al subcontratto;	
	- La ditta _____ si obbliga a custodire in maniera ordinata e	
	diligente la documentazione che attesti il rispetto delle norme sulla	
	tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai	
	controlli di prestazioni di servizi e fornitura, in modo da agevolare le	
	eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli;	
	- La _____ si obbliga altresì ad inserire detta clausola anche nei	
	contratti di subappalto/subfornitura e con le ditte interessate dalla filiera	
	conseguente il presente appalto;	
	Articolo 20 - Subappalto	
	1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo	
	105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo	
	in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e	
	con i limiti e le modalità previste dall'art. 105 del d.lgs n. 50/2016 e dall'art.	
	10 del capitolato speciale d'appalto.	
	3. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei	
	subappaltatori;	
	Articolo 21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli	
	atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prodotto polizza fideiussoria n.	
	_____, per l'importo di € _____ emessa in data	
	_____._____ dalla _____ - agenzia di _____.	
	La ditta _____ è in possesso di certificazione UNI EN ISO	
	9001:2008 emessa da _____, in corso di validità.	

	2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.	
	3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.	
	Articolo 22 - Obblighi assicurativi	
	1. Ai sensi dell'articolo 103, del d.lgs n. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
	2. L'appaltatore, come previsto dal capitolato speciale d'appalto, ha stipulato polizza assicurativa n. _____ rilasciata da _____, agenzia di _____ in data __.__.____	
	contro tutti i rischi di esecuzione così distinta:	
	- responsabilità civile verso terzi per danni a cose con un massimale di € 500.000,00.	
	- per danni subiti dalla stazione appaltante a causa danneggiamento o distruzione totale di impianti e opere con un massimale di € _____;	
	3. La polizza di cui al presente articolo è rilasciata alle condizioni e in	

	conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.	
	123.	
	TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 23 - Documenti che fanno parte del contratto	
	1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto ancorchè non	
	allegati al contratto, che le parti dichiarano di conoscere perché sottoscritte:	
	a) il Capitolato Speciale d'appalto (sezione amministrativa e tecnica);	
	b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
	c) l'offerta prezzi presentata in sede di gara;	
	d) il piano di sicurezza;	
	e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;	
	Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
	1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e	
	le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il d.lgs n. 50/2016, il	
	D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora applicabili.	
	2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento	
	giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli	
	121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010,	
	come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del	
	Codice dei contratti.	
	3. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 196/2003 si informa che i dati forniti e	
	raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati	
	esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del	
	contratto. Titolare del trattamento è il Comune di Vigodarzere.	
	Articolo 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	

	1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto quali bollo, diritti,	
	registro e quanto altro necessario, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico	
	dell'impresa appaltatrice. Il presente contratto sarà registrato solo in caso	
	d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. La ditta	
	_____ fa espressa richiesta che il presente contratto venga	
	conservato in raccolta tra gli atti del Comune.	
	2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti	
	occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di	
	emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	3. Questo atto scritto con mezzi elettronici su _____ facciate e rimanenti	
	_____ righe a video della _____ facciata, viene sottoscritto dalle	
	parti con firme digitali, verificate nella loro regolarità e validità ai sensi	
	dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, e il contenuto negoziale non è in	
	contrasto con l'ordinamento giuridico.	
	Data e luogo, rispettiva sede legale	
	La Ditta Il Dirigente	
	(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)	
	Condizioni generali del contratto	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del C.C. , le parti dichiarano di	
	approvare espressamente, dopo attenta lettura, quanto contenuto negli articoli	
	12), 13), 15), 18), 24). Per accettazione	
	Data e luogo, rispettiva sede legale	
	La Ditta Il Dirigente	
	(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)	